

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1980, n. 2

Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario ⁽¹⁾

(b.u. 19 febbraio 1980, n. 9)

Titolo I

Art. 1

Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla sistematica catalogazione del patrimonio medesimo e alla istituzione del relativo inventario ⁽²⁾.

Art. 2

L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;

- a) beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana;
- b) beni aventi relazione con la storia, l'architettura, l'arte e le arti minori o applicate, l'etnografia, la numismatica, l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica, comprese le grandi fortificazioni militari fino alla prima guerra mondiale;
- c) fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica;
- d) manoscritti di particolare interesse per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico;
- e) documenti grafici, fotografie, diapositive, strumenti musicali, film di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti;
- e bis) beni storici, architettonici e culturali correlati all'evento della prima guerra mondiale ⁽³⁾.

Art. 3

Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono i soprintendenti competenti ⁽⁴⁾.

Art. 4

Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la Giunta

provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti ai quali affidare l'elaborazione scientifica del materiale inventariale, nonché di persone ritenute idonee anche riunite in cooperativa, per quanto concerne l'affidamento della ricognizione dei beni d'interesse storico, artistico e popolare.

Alla determinazione della natura di dette collaborazioni e della idoneità delle persone, esperti e istituzioni ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma, provvede la Giunta provinciale su proposta della Commissione beni culturali, di cui all'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Con apposita norma regolamentare saranno individuati i criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni di cui ai commi precedenti.

La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare premi per tesi di laurea o di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche e pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento dei beni di cui all'articolo 2 della presente legge o di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino.

L'ammontare di ciascun premio è stabilito in relazione all'importanza dei lavori considerati, in misura comunque non superiore alla somma di lire 3.000.000 ⁽⁵⁾.

Art. 5

I documenti inventariali sono conservati presso le soprintendenze competenti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

Copia di detti documenti è consegnata all'ente, istituto o privato proprietario del bene. Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Tutti gli esemplari dei documenti inventariali dovranno essere sottoscritti dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene, dal rilevatore e da un funzionario delle soprintendenze competenti.

I documenti inventariati (schede, fotografie, microfilms e quanto altro pertinente all'inventario) potranno essere consultati dal pubblico, per ragioni di studio, previa richiesta scritta e motivata. La loro consultabilità è comunque disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Copia dei documenti inventariati potrà essere rilasciata ad altri enti, istituti e privati che ne facciano richiesta scritta e motivata previo rimborso delle spese ⁽⁶⁾.

Art. 6

Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono tenuti ad agevolare tutte le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario.

Art. 7 *omissis* ⁽⁷⁾

Art. 8 - Art. 9 *omissis* ⁽⁸⁾

Titolo II

Art. 10
omissis ⁽⁹⁾

Art. 11
omissis ⁽¹⁰⁾

Titolo III

Art. 12

Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale ⁽¹¹⁾.

Art. 13

Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale ⁽¹²⁾.

Art. 14
omissis ⁽¹³⁾

Art. 15
omissis ⁽¹⁴⁾

NOTE

(1) Titolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16.

(2) Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16.

- (3) Articolo così modificato dall'art. 36 l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 36 l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 16 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 36 l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (7) Il primo comma dell'articolo qui annotato abroga la l.p. 23 novembre 1973, n. 55; il secondo comma è stato abrogato dall'art. 40 della l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (8) Articoli abrogati dall'art. 15 della l.p. 27 agosto 1987, n. 16.
- (9) Articolo abrogato dall'art. 10 della l.p. 23 novembre 1987, n. 32.
- (10) Articolo abrogato dall'art. 40 della l.p. 17 febbraio 2003, n. 1.
- (11) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 18 febbraio 1980, n. 4.
- (12) Le disposizioni riguardanti il dizionario toponomastico trentino sono state abrogate dalla l.p. 27 agosto 1987, n. 16, che ha ridisciplinato la materia.
- (13) Disposizioni finanziarie.
- (14) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 18 febbraio 1980, n. 4.